

Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004 (stato 1° ottobre 2022)

I. Riconoscimento dell'azionista

Art. 1 Registro delle azioni

La BNS tiene un registro delle azioni, dove sono iscritti i soggetti proprietari e i soggetti usufruttuari delle azioni della BNS con il nome e indirizzo oppure la ragione sociale e la sede.

Nei rapporti con la BNS si considera azionista soltanto la persona iscritta come tale nel registro delle azioni.

Art. 2 Iscrizione

L'iscrizione nel registro delle azioni avviene per coloro che nella relativa domanda dichiarano espressamente di aver acquistato le azioni a nome proprio e per proprio conto.

L'iscrizione con diritto di voto è limitata a 100 azioni per azionista. Tale limite non è applicabile agli enti e alle istituzioni svizzeri di diritto pubblico, né alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 3a della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche.

II. Rappresentanza dell'azionista

Art. 3 In generale

La BNS riconosce solo un o una rappresentante per azione.

Se la titolarità del diritto su un'azione è in capo a più persone, queste devono designare un o una rappresentante comune.

Art. 4 Rappresentanza individuale

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un'altra o un altro azionista (art. 37 cpv. 2 LBN). La procura firmata dall'azionista mandante deve essere apposta sul tagliando di risposta o sul suo biglietto di ingresso; il o la rappresentante deve inoltre esibire il proprio biglietto di ingresso.

I biglietti di ingresso di persone giuridiche e società oppure enti ed istituzioni di diritto pubblico devono riportare sul retro il nome e la funzione del o della rappresentante ed essere firmati.

Art. 5 Rappresentanza istituzionale

La rappresentanza istituzionale dell'azionista è esercitata dal o dalla rappresentante indipendente la cui designazione spetta al Consiglio di banca.

L'azionista conferisce la procura e le istruzioni direttamente al o alla rappresentante indipendente senza renderne conto alla BNS. La procura e le istruzioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o elettronico.

Il o la rappresentante indipendente mantiene il segreto sulle istruzioni ricevute fino al momento dello scrutinio all'Assemblea generale, anche nei confronti della BNS.

Il o la rappresentante indipendente si astiene dal voto qualora sia investito o investita di procure che non contengono istruzioni.

I tagliandi di risposta pervenuti alla BNS debitamente firmati che non recano una dichiarazione personale di partecipazione o l'indicazione di un o una rappresentante, ma contengono istruzioni di voto, vengono inoltrati al o alla rappresentante indipendente. In assenza di tali istruzioni, il tagliando di risposta è considerato come iscrizione personale dell'azionista all'Assemblea generale.

III. Azioni

Art. 6 Diritti valori

La BNS emette azioni nominative sotto forma di diritti valori (art. 25 cpv. 2 LBN). Queste vengono trasferite in un sistema definito di custodia mediata diventando titoli contabili ai sensi della Legge sui titoli contabili.

L'azionista non ha diritto di richiedere la stampa e la consegna di certificati per le azioni nominative, può tuttavia richiedere alla BNS in qualsiasi momento un'attestazione delle azioni risultanti a suo nome. Tale attestazione ha soltanto valore di prova e non costituisce un titolo di credito.

Ogni azionista avente sede o domicilio in Svizzera può far custodire a titolo gratuito le proprie azioni nominative dalla BNS. Se l'azionista ha sede o domicilio all'estero, la BNS può limitare il servizio gratuito di custodia. Le modalità a riguardo sono disciplinate nel regolamento relativo all'amministrazione dei depositi delle azioni nominative della BNS.

Art. 7 Trasferimento

Il trasferimento di azioni nominative sotto forma di titoli contabili avviene mediante la relativa istruzione fornita dal o dalla titolare del conto all'ente di custodia e il successivo accredito sul conto titoli dell'acquirente.

Art. 8 Costituzione di garanzie

Una garanzia (ad es. diritto di pegno) sulle azioni nominative sotto forma di titoli contabili è costituita attraverso il loro trasferimento sul conto titoli del soggetto beneficiario della garanzia ai sensi dell'art. 7 oppure mediante un accordo irrevocabile tra il datore della garanzia e l'ente di custodia che impegna quest'ultimo a eseguire le istruzioni del soggetto beneficiario della garanzia senza ulteriore consenso o partecipazione del datore della garanzia.

Emanato da:	Consiglio di banca	Emanato il:	14.05.2004
Entrata in vigore:	17.05.2004	Autore:	Segretariato generale
Fondamenti giuridici:	Art. 25 e 26 LBN		
Sostituisce:	Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti della Banca nazionale svizzera dell'11 dicembre 1992		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore da:	Articolo/i:
23.10.2009	Consiglio di banca	01.01.2010	6; 7; 8
20.12.2013	Consiglio di banca	01.01.2014	4; 5; 9
17.12.2021	Consiglio di banca	01.01.2022	2; 6
23.09.2022	Consiglio di banca	01.10.2022	Parità linguistica di genere